

Rinnovo convenzione per la promozione dei corsi in e-learning

Tra

Beta Imprese S.r.l., con sede Legale in Via Risorgimento 36, 48022 Lugo (RA) P.I. 02574830390, nella persona del Legale Rappresentante Martina Dall'Olio, nata a Bologna (Bo) il 07/05/1985;

e il Partner

Ordine PROV. MEDICI CH. E OD. _____, in seguito denominato **Ordine**, con sede in _____ (CO _____),
e-mail segreteria@omceoco.it
tel. _____ CF 80003350131
nella persona del Legale Rappresentante Dott. GIANLUIGI SPATA _____, nato a _____
(CO _____) il _____/_____/1952;

premessi che:

Beta Imprese S.r.l., opera nel settore dell'aggiornamento tecnico-professionale e da anni svolge attività di progettazione, organizzazione ed esecuzione di percorsi formativi anche in collaborazione con Ordini e Collegi Professionali erogati in aula, audio videoconferenza ed e-learning;

e

L'Ordine _____, eroga formazione per i propri iscritti nel settore dell'aggiornamento professionale;

Si conviene quanto segue:

L'Ordine pubblicherà i corsi presenti nel pacchetto "Formazione Continua" di Beta Imprese S.r.l., tutti attivati mediante adesione al costo annuale di € 87,00 iva esente art. 10 n. 20 DPR 633/72. Il modulo di adesione riporterà il codice partner fornito da Beta Imprese S.r.l., e ne permetterà la tracciabilità.

L'Ordine si impegna a trattare con riservatezza e a non divulgare i dati e le informazioni, trasmesse da Beta Imprese S.r.l., o forniti dai potenziali clienti o di cui venisse comunque in possesso durante l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'incarico conferitogli. Tale impegno riguarda il tempo dell'affiliazione e permane anche dopo lo scioglimento, dovuto a per qualsivoglia ragione o motivo, della presente convenzione.

Beta Imprese S.r.l., si impegna a praticare uno sconto eccezionale agli iscritti al Vostro Ordine che utilizzeranno il modulo di adesione riportante il codice identificativo attribuito. Pertanto la quota riservata ai Vostri iscritti sarà di **€ 87,00**, anziché € 190,00 euro.

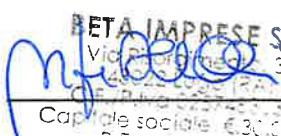
Beta Imprese S.r.l., si impegna a comunicare i nominativi degli iscritti che avranno aderito e che avranno utilizzato la modulistica riportante il codice identificativo attribuito.

Le condizioni contenute nella presente convenzione si intendono valide se la stessa verrà sottoscritta entro il 31/12/2025

Durata della convenzione

1. La presente avrà validità per gli anni 2026/2027;
2. Tutti gli impegni presi nell'arco della collaborazione dovranno essere erogati anche dopo la scadenza del presente accordo da entrambe le parti.
3. Ai sensi dell'art. 1373 C.C., le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto di affiliazione commerciale in qualsiasi momento, previa comunicazione all'affiliato da eseguirsi con raccomandata a/r o e-mail certificata.

Data, 17/10/2025

**Il Legale Rappresentante
Beta Imprese Srl**
BETA IMPRESE SRL
Via Risorgimento, 36
48022 Lugo (RA)
P.IVA: 02574830390
Capitale sociale € 30.000 i.v.
R.E.A. RA-2137**Il Presidente
dell'Ordine****TABELLA ALLEGATA A**

Principali ed essenziali condizioni contrattuali di convenzione

Art. 1. Definizioni

Sono definiti:

“OMCeO-Como”	L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como
“Società proponente”	La società che propone alla OMCeO-Como la Convenzione
“Convenzione”	L’insieme dei vantaggi riservati ai Beneficiari da parte della Società proponente così come meglio definiti dall’insieme dei documenti sottoscritti tra la società proponente e l’OMCeO-Como
“Beneficiari”	Gli iscritti e i dipendenti dell’OMCeO-Como

Art. 2. Presupposti dell'accordo

La Società proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo e negli eventuali documenti allegati.

Art. 3. Eventuali modifiche

La Società proponente, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, dovrà darne tempestiva comunicazione all’OMCeO-Como che a propria insindacabile decisione potrà decidere di recedere dalla Convenzione entro 30 giorni.

Art. 4. utilizzo del marchio

La Società proponente concede all’OMCeO-Como il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all’utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi oggetto della Convenzione.

Per l'utilizzo del marchio della OMCeO-Como la Società proponente dovrà chiedere l'autorizzazione di volta in volta specificando i motivi della richiesta.

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le parti per l'utilizzo dei marchi regolato nel presente accordo.

Art. 5. Comunicazione dell'offerta

L'OMCeO-Como si riserva di comunicare ai Beneficiari, tramite gli strumenti di comunicazione a propria disposizione, la possibilità di accedere ai prodotti e/o servizi della Convenzione fornendo agli stessi materiale informativo.

In particolare, l'OMCeO-Como potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito internet utilizzando il materiale che la Società proponente si obbliga a trasmettere all'OMCeO-Como entro 10 giorni dall'approvazione definitiva della Convenzione; la pubblicità, dunque, è evidentemente subordinata all'intervenuta effettiva ricezione, in favore dell'OMCeO-Como, di tutto il materiale informativo occorrente.

L'OMCeO-Como, ove abbia ricevuto comunicazione di cui all'art. 4, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi della Società proponente.

Art. 6. Materiale informativo digitale

La Società proponente si impegna a fornire il materiale informativo di cui all'art. 5 in formato aperto nel rispetto delle normative vigenti sull'accessibilità per la P.A.

L'OMCeO-Como si riserva comunque la possibilità di modificare il materiale informativo comunicandolo alla Società proponente.

Art. 7. Clausola di risoluzione

È espressamente convenuto tra le parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

L'OMCeO-Como si riserva il diritto di comunicare ai beneficiari, oltre che l'intervenuta risoluzione, anche le cause che l'hanno determinata.

Art. 8. Durata dell'accordo

Il presente accordo scade naturalmente alla prima scadenza utile tra la data di validità della Convenzione e il 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione senza che vi sia tacito rinnovo. È facoltà per ciascuna delle parti (OMCeO-Como e Società proponente) di recedere in qualunque momento dalla Convenzione, inviando comunicazione mediante PEC in cui è spiegato il motivo del recesso; il recesso avrà efficacia dal decimo giorno solare a partire dal giorno di ricevimento della già menzionata comunicazione.

La Società proponente si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso, dunque, non avrà effetto per le

prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

La perdita d'efficacia della Convenzione non determinerà il sorgere in capo ad alcuna delle parti del diritto ad indennizzi di qualsiasi genere o natura, ovvero le parti saranno tenute indenni da eventuali spese sostenute, lavori eseguiti e dal mancato guadagno.

Al venir meno, per qualsivoglia motivo, dell'efficacia della Convenzione le parti non potranno più utilizzare i marchi non propri.

Art. 9. – Esclusione di impegni dell'OMCeO-Como

È espressamente accettato e convenuto che, in capo alla OMCeO-Como, non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti della Società proponente e dei Beneficiari che non risulti preventivamente contemplato, in maniera espressa e specifica, dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla Convenzione stessa e solo da essi.

Art. 10. – Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Como.

Art. 11 – Privacy

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 ("GDPR") la Società proponente dichiara di aver preso visione dell'informativa disponibile sul sito della OMCeO-Como e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità indicati nella menzionata informativa.

La Società proponente

BETA IMPRESE SRL

Via Risorgimento, 36

48022 LUGO (RA)

C.F./P.Iva 02574830390

Capitale sociale € 30.000 i.v.

R.E.A. RA-213593

Registro Imprese di Ravenna - Nr. 02574830390

Luogo: Lugo

Data: 22/10/2025

L'OMCeO-Como

Como

Data: _____

REDA WAREHOUSE
1000 W. 10th St.
Wichita, KS 67202
Tel: 316-261-1234
Fax: 316-261-1235
www.reda.com